

Società Anonima lavori del Porto

SOCIETÀ ANONIMA

PER I LAVORI DEL PORTO DI GENOVA
E PER ALTRE OPERE

ATTO COSTITUTIVO
E
STATUTO



GENOVA
Società Tipo-Litografica Liguri E. Oliveri & C.
Via Caffaro, N. 8
1913.

ATTO COSTITUTIVO

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1905, ed alli 3 del mese di ottobre, in Genova, nello studio dell' illustrissimo signor avv. Vittorio Rolandi-Ricci, in via Portici XX Settembre, n. . . .

Avanti di me Martino Repetti, regio notaio, residente in Genova, iscritto presso il Consiglio notarile del distretto di detta città, ed in presenza dei signori: avvocato Clemente Marconi fu Francesco, nato a Fallerone (Ascoli Piceno), e avvocato Marini Achille fu Giov. Battista, nato a Cremona, entrambi residenti in Genova, testimoni noti, idonei e sottoscritti, sono comparsi i signori:

1. Marchese senatore Luigi Medici fu Giovanni, proprietario, nato a Castello d'Annone, domiciliato in Roma.
2. Onorevole comm. Francesco Medici fu Giovanni, deputato al Parlamento, nato in Asti, domiciliato a Torino.
3. Comm. Giuseppe Dazara fu Mosè, nato e domiciliato in Padova, che stipula per sè, ed inoltre nella legittima rappresentanza della Società Veneta di costruzioni, sedente in Padova, anonima, col capitale di lire
4. Cav. Giovanni Carena fu Giuseppe, nato a Tortoli (Sardegna), domiciliato in Genova.
5. Carlo Carena fu Giuseppe, nato e domiciliato in Genova.
6. Cav. uff. Morando Giuseppe di Raffaele, nato a Sampierdarena, domiciliato in Genova.

7. Rusca Enrico fu Pietro, nato e domiciliato e residente a Borzoli, che stipula per sè e per i suoi fratelli Giovanni, Gaetano ed Adolfo fu Pietro, nati e domiciliati a Borzoli, meno il Giovanni nato a San Giovanbattista, costituenti la ditta fratelli Rusca, anzi i Rusca tutti presenti in persona.

8. Comm. Cavanna Luigi fu Gaetano, nato a San Quirico, domiciliato in Genova.

9. Cav. Bertoglio Virginio fu Matteo, nato a Savona, domiciliato in Genova.

I signori comparsi, da me notaio personalmente conosciuti, in relazione alle precorse intelligenze a reciproca richiesta ed accettazione, con quest'atto dichiarano e convengono quanto segue:

Art. 1.

Fra i comparenti, che agiscono tutti in proprio ed il comm. Dazara, anche nel nome e per conto della Società Veneta di costruzioni ed il Rusca Enrico anche per la ditta fratelli Rusca, è costituita una Società anonima sotto la denominazione « Società anonima Giov. Carena, Impresa nuovi lavori del porto di Genova, ed altre opere marittime e fluviali ».

Art. 2.

La sede della Società è stabilita in Genova; la durata della Società è fissata a tutto il 30 giugno 1936, salvo proroga, od anticipato scioglimento a norma delle deliberazioni dell'assemblea sociale, e secondo le discipline opportunamente stabilite nello statuto.

Art. 3.

Il capitale sociale è stabilito in 3.000.000 di lire, diviso in 30.000 azioni da lire 100 ciascuna, le quali dovranno essere al portatore, tostoche interamente versate.

Questo capitale potrà essere aumentato fino a 6.000.000 di lire mediante emissione di altre 30.000 azioni, a deliberare ed eseguire la quale emissione tutti gli stipulanti danno fin d'ora pienezza di potere al Consiglio d'amministrazione, lasciandogli facoltà di eseguire tale aumento in una o più volte, purchè entro il primo quadriennio della costituzione della Società.

Qualunque aumento oltre i 6 milioni ed anche l'aumento fino a 6 milioni, se non venne eseguito dal Consiglio entro il primo quadriennio dalla costituzione della Società, dovrà essere deliberato dall'assemblea sociale a termini dell'allegato statuto.

In ogni caso di aumento di capitale, tanto se deliberato dall'assemblea, quanto se deliberato dal Consiglio, resta demandato al Consiglio stesso lo stabilire volta per volta i modi, i termini, i prezzi e le condizioni di ciascuna emissione di capitale.

A favore degli odierni sottoscrittori del capitale sociale e rispettivamente in proporzione della sottoscrizione di ciascun d'essi, è loro riserbata la opzione ad assumere l'aumento del capitale fino a 6 milioni, che venga deliberato dall'assemblea o dal Consiglio nel primo quadriennio della costituzione della Società, ma l'opzione dovrà essere esercitata, accettando i modi, termini, prezzi e condizioni di emissione che saranno dal Consiglio stabiliti.

Art. 4.

L'oggetto della Società, e tutte le altre indicazioni richieste dall'articolo 89 del Codice di commercio, risultano stabiliti nello statuto della Società, scritto sopra 12 facciate di 4 fogli di carta bollata, che munito della data d'oggi, della clausola visto *ne varietur*, della firma degli intervenuti, dei testimoni e di me notaio, si allega, previa lettura, sotto la lettera A, a quest'atto per farne parte integrante di esso, previa dichiarazione dei signori stipulanti, di averlo esaminato e di accettarlo ed approvarlo in ogni sua parte.

Art. 5.

Il capitale sociale di 3 milioni attualmente emesso, si dichiara e si riconosce integralmente sottoscritto dai componenti come segue :

- a) Marchese Luigi Medici, azioni 3750, pari a lire 375.000.
- b) On. Francesco Medici, azioni 3750, pari a lire 375.000.
- c) Comm. Giuseppe Dazara in proprio, azioni 1000, pari a lire 100.000.
- d) Comm. Giuseppe Dazara per la Società Veneta di costruzioni in Padova, azioni 7500, pari a lire 750.000.
- e) Cav. Giovanni Carena, azioni 6500, pari a lire 650.000.
- f) Signor Carlo Carena, azioni 1500, pari a lire 150.000.
- g) Signor Rusca Enrico e fratelli Giovanni, Gaetano e Adolfo, azioni 1500, pari a lire 150.000.
- h) Cav. uff. Giuseppe Morando, azioni 1500, pari a lire 150.000.
- i) Comm. Luigi Cavanna, azioni 1500, pari a lire 150.000.
- l) Cav. Virginio Bertoglio, azioni 1500, pari a lire 150.000.

Art. 6.

I versamenti dei primi tre decimi, complessivamente ammontanti a lire 900.000, sono stati già ogri eseguiti, come risulta dalla ricevuta della Banca d'Italia, sede di Genova, in data d'oggi, che si consegna al signor Giovanni Carena, copia autentica della quale si allega al presente atto sotto la lettera B, previa lettura.

Gli altri decimi saranno versati entro il 31 ottobre corrente anno.

Art. 7.

La Società potrà emettere obbligazioni uniformandosi al disposto degli articoli 171, 172 e seguenti del vigente Codice di commercio.

Art. 8.

Il cav. Giovanni Carena, con l'annuenza di tutte le parti stipulanti, conferisce nella nuova Società tutti i diritti e doveri, che sono in lui pervenuti per l'effetto della aggiudicazione fattagli in data 9 settembre, dell'appalto dei lavori per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, indetto dal Consorzio autonomo con avviso d'asta 22 luglio 1905, a norma del Capitolato speciale, datato del 26 marzo 1905, e copia dei suddetti verbali di aggiudicazione si allegano al presente contratto, previa lettura, sotto le lettere C, D, con esplicita dichiarazione, che quantunque sieno già trascorsi 20 giorni dalla data dell'atto, lo stesso è attualmente ancora soggetto alla approvazione.

Questo conferimento è fatto senza alcun corrispettivo, tranne la rifusione delle spese e tasse inerenti all'appalto, alla sua aggiudicazione e alla stipulazione del contratto colla stazione appaltante ed è accettato dalla Società e per essa da tutti gli odierni comparenti, alle stesse condizioni in cui spetta oggi al signor cav. Giovanni Carena.

Questo conferimento però non avrà ragione di essere, e quindi non avrà luogo, quando il Consorzio autonomo, valendosi delle facoltà consentitegli dalla legge, anziché stipulare l'appalto definitivo con esso signor cav. Giovanni Carena, lo stipuli con la Società, col presente atto costituita.

Art. 9.

Il primo Consiglio è composto di sette amministratori.

Sono nominati amministratori:

Medici marchese senatore Luigi, presidente.

Monterumici comm. ing. Antonio, vice-presidente.

Carena cav. Giovanni, amministratore delegato.

Centurini cav. uff. Dario, Medici ing. Giovanni, Cavanna comm. Luigi, Morando cav. uff. Giuseppe, amministratori.

Gli amministratori, come sopra nominati, dureranno in carica per i primi quattro esercizi, durante i quali, al signor cav. Giovanni Carena, quale amministratore delegato, verrà corrisposto il 5 per cento degli utili, a sensi degli articoli 15 e 22 dello statuto.

Art. 10.

Pel primo esercizio sono nominati sindaci effettivi i signori: Vogliotti rag. Giuseppe, Pizzorno cav. rag. Angelo Ernesto, Manfroni avv. Angelo.

A sindaci supplenti i signori: Devoto ing. Giovanni, Foffani ing. cav. Luigi.

L'emolumento ai sindaci pel primo esercizio è stabilito in lire 1500 complessive.

Art. 11.

Il primo esercizio si chiuderà al 30 giugno 1907.

Art. 12.

Il signor cav. Giovanni Carena è fin d'ora autorizzato a ritirare dalla Banca d'Italia, sede di Genova, l'importo di 3 decimi, ivi depositati, con potere allo stesso di darne liberazione e quietanza a chi spetta.

È attribuita pienezza di poteri allo stesso cav. Giovanni Carena di fare al presente atto ed allegato statuto sociale, tutte quelle aggiunte e varianti le quali fossero richieste dalla competente autorità giudiziaria per far luogo alla trascrizione ed alle pubblicazioni prescritte del vigente Codice di commercio, o per proporre, ove le reputerà opportuno, reclamo in appello, o ricorso in Cassazione, contro i provvedimenti di primo o secondo grado dell'autorità stessa.

Dell'esecuzione delle pubblicazioni è dato incarico a me notaio rogante, che accello.

Art. 13.

Qualunque controversia potesse comunque insorgere, in dipendenza, od in relazione al presente atto, sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, tanto tra le parti stipulanti, quanto fra i soci o loro aventi causa, a qualsiasi titolo, verrà esclusivamente assoggettata alla giurisdizione di tre arbitri amichevoli compositori in Genova, che giudicheranno secondo equità, dispensati da qualunque formalità e termine di procedura e che si eleggono fin d'ora nelle persone dei Signori: Carcassi comm. avv. Ugo, Cattaneo dei Marchesi di Belforte comm. avv. Giacomo, e Rolandi-Ricci avv. Vittorio.

In caso di impedimento di uno o più arbitri, la sostituzione verrà fatta dal presidente, *pro tempore*, della Camera di commercio di Genova.

Art. 14.

Tutte le spese e tasse del presente atto restano a carico della Società oggi costituita.

E richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia sopra 4 fogli di carta bollata in facciate 12 che, letto e pubblicato ai signori comparenti, lo dichiarano conforme a loro volontà, presenti sempre detti testimoni, con i quali meco notaio lo sottoscrivono in tutti i fogli a norma di legge.

(Omesse le firme).

CLEMENTE MARCONI — ACHILLE MARINI, testimoni.

MARTINO REPETTI, notaio.

STATUTO

modificato all'Assemblea del 15 maggio 1913

" " " " 31 marzo 1922.

" " " " 31 marzo 1925.

follio 1/2 del 913.
follio 11/2 del 913.

Nome, sede, oggetto e durata della Società.

Art. 1.

La Società costituita con atto del 3 ottobre 1905, notaio Martino Repetti, assume il nome di « Società anonima per i lavori del porto di Genova e per altre opere ».

Art. 2.

La Sede della Società è in Genova.

Art. 3.

La Società ha per oggetto:

- a) l'esecuzione dei lavori del porto di Genova, in quanto siano o possano essere aggiudicati o concessi alla Società;
- b) l'esecuzione di opere marittime, fluviali e ferroviarie, in Italia ed all'estero;
- c) qualunque operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria connessa allo scopo sociale;
- d) assumere e dare partecipazione negli affari costituenti l'oggetto sociale ed anche in affari analoghi o comunque connessi all'oggetto stesso;
- e) assumere lavori in corso, liquidare imprese di lavori cadenti nell'orbita dell'oggetto sociale e similari;
- f) concorrere alla formazione di Società aventi oggetti uguali ed affini od ausiliari al proprio e negoziarne le azioni.

Il deliberare circa tutte le operazioni a farsi spetterà al Consiglio di amministrazione, il quale potrà anche cedere una o più parti dell'azienda industriale sociale nei modi ed alle condizioni che esso reputerà convenienti.

Art. 4.

La durata della Società è stabilita a tutto il 30 giugno 1936.
Potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente mediante deliberazione dell'assemblea.

Capitale, azioni.

Art. 5.

Il capitale sociale è di lire ~~4.000.000~~ ^{10.000.000}, diviso in n. ~~80.000~~ ^{40.000} azioni di lire ~~50 ciascuna~~ ^{250 ciascuna}.

Esso potrà essere ~~attornato~~, in una o più riprese, con le norme stabilite dall'articolo 3 dell'Atto costitutivo, fino a lire sei milioni.

Art. 6.

Le azioni sono indivisibili anche in caso di successione.
Di fronte alla Società è considerato azionista il portatore del titolo rappresentativo dell'azione.

Il possesso dell'azione implica accettazione dell'Atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le deliberazioni delle assemblee sociali.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di amministrazione: ogni ritardo darà luogo alla decorrenza di diritto dell'interesse 6 % sul non versato, salve tutte le sanzioni portate dall'art. 168 del Codice di commercio.

Art. 7.

Le azioni sulle quali sieno stati effettuati tutti i versamenti saranno convertite al portatore.

Assemblee.

Art. 8.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono convocate ogni anno nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; quelle straordinarie quante volte lo reputi opportuno il Consiglio di amministrazione ed in ogni caso previsto dallo Statuto e dalla legge.

Art. 9.

L'assemblea è composta di tutti i portatori delle azioni che non siano in mora nel versamento dei decimi e che ne abbiano fatto regolare deposito almeno 10 giorni prima della adunanza nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione ed almeno 3 giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale.

Ogni azione conferisce il diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

La rappresentanza è validamente costituita anche mediante delega in calce al biglietto di ammissione all'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro azionista.

Art. 10.

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Potrà anche essere convocata dai sindaci nei casi previsti dalla legge.

Art. 11.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio od in sua vece da persona designata dal Consiglio.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e due scrutatori.

Potrà anche chiamare a fungere da segretario un regio notaio.

Spetta al presidente di constatare la legale costituzione dell'assemblea.

Art. 12.

L'assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata almeno una metà del capitale sociale.

Qualunque deliberazione sarà presa a maggioranza relativa di voti, però per le deliberazioni di cui all'art. 158 del Codice di commercio, occorrerà l'intervento di 3 quinti del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

Nei casi previsti dall'art. 210 del Codice di commercio dovrà essere sempre osservato ed interamente il disposto dell'articolo stesso.

Le assemblee di seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti anche per le pratiche di cui all'art. 158 del Codice di commercio.

Si potrà addivenire all'emissione di obbligazioni, ma dovrà in tal caso essere approvato il disposto dell'art. 173 del Codice di commercio.

Art. 13.

I verbali delle assemblee saranno letti e approvati seduta stante e saranno firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il testo dei verbali così firmato sarà inoppugnabile da parte di ogni azionista.

Amministratori e Sindaci.

Art. 14.

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di amministratori che non sarà minore di ~~sei~~ ^{cinque} né maggiore di ~~sette~~ ^{otto} secondoche l'Assemblea delibererà anno per anno. Gli amministratori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili a termini dell'art. 124 del Codice di commercio. (NOVE)

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario, il quale ultimo potrà essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

In caso di impedimento del presidente e del vice-presidente fa le loro veci il consigliere presente più anziano d'età.

Il Consiglio potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori delegati fissandone i compensi i quali saranno passati a spese generali.

Il Consiglio potrà anche nominare uno o più direttori e determinarne i poteri e la remunerazione; potrà sceglierli anche fra gli amministratori; potrà anche nominare dei procuratori.

Ogni amministratore darà cauzione di lire 50.000, a norma dell'articolo 123 del Codice di commercio.

Art. 15.

Nel caso di vacanza il Consiglio, a norma dell'art. 125 del Codice di commercio, potrà surrogare gli amministratori mancanti fino alla prossima assemblea ordinaria che dovrà provvederne l'elezione definitiva.

Art. 16.

Al Consiglio è devoluta pienezza illimitata di poteri per la gestione della Società, escluse soltanto le seguenti deliberazioni che sono riservate all'assemblea:

1. — la discussione, approvazione e modificazione del bilancio;

2. — la nomina, la surroga degli amministratori e sindaci e la determinazione dell' emolumento a questi ultimi;
3. — la proroga o lo scioglimento anticipato della Società;
4. — la fusione con altre Società;
5. — l' aumento, la riduzione e la reintegrazione del capitale sociale;
6. — l' emissione di obbligazioni a norma degli articoli 171 e seguenti del Codice di commercio;
7. — il cambiamento dell' oggetto della Società ed in genere qualunque modificazione all' Atto costitutivo ed allo Statuto.

Art. 17.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza della Società ed ha facoltà di eseguire ogni atto che sia conseguenza delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, rilasciando all' uopo ove occorra, a persone anche estranee all' amministrazione mandati di procura per operazioni singole o per determinate categorie di operazioni.

La firma e la rappresentanza della Società spetterà anche agli amministratori delegati ^{o insieme dal presidente delegato} collettivamente quando sieno due, e ad un amministratore delegato insieme con il procuratore che verrà in tal uopo delegato dal Consiglio. *disgiuntamente*

Quando siano due - -

Art. 18.

Il Consiglio si riunisce di regola ogni trimestre.

Esso delibera a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti avrà la preponderanza il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Esso potrà essere convocato anche per telegramma sia dal presidente, sia dagli amministratori delegati.

Art. 19.

Il Collegio sindacale si compone di 3 sindaci e 2 supplenti.

Bilancio, utili.

Art. 20. *31 Dicembre d'ogni anno -*

L'esercizio sociale si chiude col ~~30 giugno~~ di ogni anno.

Art. 21.

Il bilancio sarà presentato dal Consiglio d'amministrazione alla chiusura di ogni esercizio sociale.

I prodotti dell'esercizio saranno depurati:

a) di tutte le spese generali e particolari afferenti allo esercizio, ivi compresi gli stipendi, interessenze, emolumenti e indennità agli amministratori delegati ed al personale amministrativo e tecnico se e come sarà portato da contratti o da deliberazioni del Consiglio, ~~nonchè la somma di L. 25 mila annue a titolo di rappresentanza a favore del presidente;~~

*10/1000 annue
a favore del socio
più di riparti
membri*

b) della percentuale dell'ammortamento sopra gli enti patrimoniali, che verrà ogni anno deliberata dall'assemblea;

c) delle perdite.

E sotto deduzione:

1. - del 5 per cento da assegnarsi al fondo di riserva a norma dell'art. 182 del Codice di commercio;

2. - del 5 per ogni cento lire del capitale azionario, saranno ripartite in ragione: del ~~4~~ per cento da devolversi al Consiglio d'amministrazione, ~~7~~ e per rimanente agli azionisti in proporzione delle azioni da ognuno di essi possedute e del capitale versato su ciascuna azione.

*Il resto
I che ne del:
viva la
distruzione
per i mem:
membri.*

L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio potrà deliberare una diversa destinazione per uno o più esercizi, degli utili come sopra riservati agli azionisti.

Liquidazione.

Art. 22.

Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione del loro compenso spetta all'assemblea, a norma dell'articolo 210 del Cod. di comm.

*(1) Assemblea 9/31 - dal 1° gennaio 931 l'interesse
al Comp. è retto del 30/100.*

sin-
i;
cietà;
del
arti-
in ge-
atuto.

cietà
delle
iando
mini-
per

anche
due,
atore
tamente

voto
a sia

lenti.

Controversie sociali.

Art. 23.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, sindaci e liquidatori per atti o fatti relativi e dipendenti dalla loro qualità e dalla loro gestione dovrà essere deliberata dall'assemblea coll' intervento di tanti azionisti rappresentanti $\frac{4}{5}$ del capitale sociale e col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei presenti e dovrà essere esercitata effettivamente, sotto pena di decadenza, nella forma di cui all' articolo 24 successivo.

Art. 24.

Tutte le controversie fra soci e Società, fra soci ed assemblea di soci ed amministratori, sindaci e liquidatori, sono devolute alla giurisdizione arbitrale costituita nell' articolo 13 dell' Atto costitutivo 3 ottobre 1905, rogato Repetti Martino.

